

## IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

### Art. 1 - Finalità

1. La Città di San Mauro Torinese istituisce il “Consiglio Comunale dei Ragazzi” (CCR), con l’obiettivo di educare le nuove generazioni alla rappresentanza democratica, alla partecipazione e all’impegno nella comunità e per rendere i giovani protagonisti nel confronto di opinioni ed idee attraverso l’elaborazione di proposte e soluzioni riguardo ai problemi del territorio e della Città. Il CCR rappresenta uno strumento di partecipazione dei ragazzi alle decisioni di competenza del Comune. È altresì utile agli adulti per conoscere ed approfondire il punto di vista dei giovani sulla Città e sulle politiche di sviluppo.

### Art. 2 – Riferimenti normativi

1. L’istituzione del CCR, prevista dall’art. 53 dello Statuto Comunale vigente, si ispira ai principi sanciti:
  - dalla Convenzione sui Diritti dell’Infanzia ed Adolescenza, promulgata dall’ONU il 20.11.1989 e ratificata dal Parlamento Italiano il 27.05.1991.
  - dalla L.285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”.

### Art. 3 – Funzioni e competenze

1. Il CCR ha funzioni propositive e consultive. Elabora e formula proposte tramite pareri e deliberazione nell’interesse del mondo giovanile o dei cittadini in genere. Il CCR si occupa di: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l’UNICEF e altri organismi nazionali o internazionali.
2. Il CCR svolge le proprie funzioni in modo libero ed autonomo: la sua organizzazione e le modalità di elezione sono disciplinate dal presente Regolamento.

### Art. 4 – Rappresentanza per ogni plesso

1. Il CCR è composto da diciassette componenti, comprendenti anche il Presidente, di cui nove facenti parte della scuola secondaria di primo grado e otto della scuola primaria.
2. Sono eleggibili alla carica di consigliere tutti gli studenti frequentanti le scuole secondarie di primo grado e gli alunni frequentanti le classi 4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> delle scuole primarie, ubicate nel territorio comunale.
3. È assicurata la rappresentanza di ogni plesso scolastico in relazione al numero degli alunni costituenti il corpo elettorale.  
In particolare spettano a:
  - Scuola elementare G. CATTI: n. 4 consiglieri;

- Scuola elementare N. COSTA: n. 2 consiglieri;
- Scuola elementare E. MORANTE: n. 1 consigliere;
- Scuola elementare S. ALLENDE: n. 1 consigliere;
- Scuola media S. PELLICO: n. 3 consiglieri;
- Scuola media C. A. DALLA CHIESA: n. 6 consiglieri.

#### Art. 5 – Modalità di elezione

1. Costituiscono il corpo elettorale tutti gli alunni iscritti alle classi terza, quarta e quinta della Scuola Primaria e alle classi prima, seconda e terza della Scuola Secondaria di Primo Grado. Gli alunni della classe terza elementare costituiscono l'elettorato attivo ma non possono essere eletti.
2. Gli eletti durano in carica 2 anni e decadono dall'incarico una volta conseguita la licenza nel rispettivo ordine di scuola.
3. Il consigliere decaduto o dimissionario verrà surrogato dall'alunno risultante primo dei non eletti nella lista presentata dalla scuola di appartenenza.
4. Le elezioni si svolgono secondo i seguenti tempi e modalità:
  - in ogni plesso scolastico, entro il 10 novembre, vengono presentate le candidature presso la Segreteria dell'Istituto Comprensivo di appartenenza. Le candidature possono presentarsi in modo libero anche attraverso l'autocandidatura; in ogni caso il candidato deve dichiarare per iscritto di accettarla.
  - Entro il 15 novembre i Dirigenti degli Istituti Comprensivi (o loro delegati) pubblicano la lista, relativa ad ogni plesso, dei candidati, disposti in ordine alfabetico, con l'indicazione del nome e del cognome e della classe di appartenenza. Il numero dei candidati dovrà essere compreso tra un massimo di diciassette e un minimo pari al doppio dei seggi assegnati al plesso medesimo ed in ogni caso non inferiore a 4.
  - Le elezioni si svolgeranno entro il 30 novembre, in un unico giorno in tutti gli istituti, scelto d'intesa con l'Amministrazione Comunale esclusivamente in orario scolastico, garantendo la piena e totale autonomia e segretezza del voto
  - Le operazioni di scrutinio iniziano immediatamente dopo la chiusura dei seggi.

#### Art. 6 – Comitato organizzativo

1. Il Comitato organizzativo è formato da due insegnanti per ogni Istituto Comprensivo referenti per il CCR, dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio o da loro delegati, da un consigliere di maggioranza ed uno di minoranza, da un funzionario del Comune e da almeno un volontario civico designato dal Comune. Le funzioni di Presidente del Comitato Organizzativo spettano al Presidente del Consiglio.
2. Il Comitato organizzativo assolve le seguenti funzioni:
  - a. Commissione elettorale e gestione del procedimento elettorale;
  - b. Tutoraggio e facilitatore delle attività del CCR e delle Commissioni.
  - c. Interfaccia tra il CCR e l'amministrazione comunale

## Art. 7 – Sedute del CCR

1. Il CCR si riunisce nella Sala Falcone del Consiglio Comunale presso il palazzo Comunale. Le sedute sono pubbliche. Chiunque può partecipare alle riunioni come uditore. Il Sindaco ed il Presidente del Consiglio hanno diritto di parola.
2. Gli organi del CCR sono il Presidente e le Commissioni.
3. Durante la prima seduta il CCR prende atto dei propri componenti ed elegge, a scrutinio segreto, il Presidente del Consiglio, il Vice Presidente del Consiglio ed i Presidenti delle due Commissioni (territorio e cultura) scelti tra gli alunni della scuola secondaria di primo grado.
4. Il Vice Presidente sostituisce in tutte le funzioni il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Presidente e Vice Presidente devono appartenere a plessi scolastici differenti.
5. Il Presidente del Consiglio Comunale nel primo Consiglio successivo alla costituzione del CCR ne dà comunicazione ai consiglieri comunali.
6. Di norma, il CCR si riunisce ogni due mesi e, comunque, almeno 4 volte l'anno. È previsto almeno un incontro annuo del CCR con il Consiglio Comunale della Città per gli opportuni raccordi programmatici.
7. Il CCR è convocato dal Presidente di concerto con il Presidente del Comitato Organizzativo. Con l'atto di convocazione viene stabilito l'ordine del giorno della seduta ed individuato il relativo verbalizzante. Il primo CCR viene convocato dal Presidente del Comitato Organizzativo.
8. Il Presidente è tenuto a riunire il CCR entro 30 giorni quando venga richiesto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati.
9. Le sedute del CCR sono valide se è presente almeno la metà dei consiglieri assegnati con arrotondamento per eccesso.
10. Le proposte del CCR sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti.
11. Le decisioni adottate dal CCR saranno formalizzate con apposito atto deliberativo che sarà trasmesso al Presidente del Consiglio Comunale della Città ed al Sindaco che ne informeranno rispettivamente i Capigruppo consiliari e la Giunta per le opportune valutazioni del caso.
12. La discussione assembleare è libera relativamente all'ordine del giorno fissato. Nelle sedute l'ordine del giorno può prevedere la presentazione delle proposte da sottoporre alla votazione in aula o interrogazioni da porre ai componenti della Giunta comunale che interverranno alla seduta. Gli argomenti ed i testi delle interrogazioni dovranno pervenire al Comitato organizzativo almeno 8 giorni prima della data di convocazione.
13. Il Consiglio comunale dei Ragazzi potrà richiedere al presidente del Consiglio di porre all'ordine del giorno del Consiglio Comunale un preciso argomento per la relativa discussione.

## Art. 8 – Commissioni

1. All'interno del CCR sono istituite due Commissioni di lavoro: la prima, denominata "Territorio", con competenza in materia di politica ambientale, sport, tempo libero e giochi; la seconda, denominata "Cultura" con competenza in materia di rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'UNICEF e altri organismi nazionali o internazionali.
2. Ogni Commissione è composta da 8 commissari che devono essere rappresentativi di ogni Istituto Comprensivo e di ogni ordine di scuola.
3. Le Commissioni si riuniscono almeno una volta al mese e sono convocate dal rispettivo Presidente.

4. Alle Commissioni possono partecipare con diritto di parola il Presidente del CCR, il Presidente del Comitato Organizzativo e il Sindaco.
5. Ai lavori delle Commissioni prendono altresì parte due componenti del Comitato Organizzativo con funzioni di facilitazione e verbalizzazione.
6. Le Commissioni hanno funzioni consultive e propositive. Le relative decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

#### Art. 9 – Risorse a bilancio

1. L'Amministrazione Comunale in sede di approvazione del Bilancio di Previsione provvederà alla creazione di uno stanziamento di fondi per l'attivazione del presente Regolamento e per la realizzazione dei progetti e delle iniziative promosse dal CCR e approvate dal Consiglio Comunale.

#### Art. 10 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività dell'atto deliberativo di approvazione.

#### Art. 11 – Modifiche al Regolamento

1. Modifiche al presente Regolamento possono essere apportate dal Consiglio Comunale della Città di propria iniziativa o su proposta deliberata da almeno due terzi dei Consiglieri del CCR.